



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 57 recante “Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio”, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/919 della Commissione del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» ed, in particolare, l'articolo 3 recante: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi” con cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni del medesimo articolo;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1 comma 811 che ha modificato l'art. 3 comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 consentendo il finanziamento degli interventi di adeguamento dei sottosistemi di bordo di classe “B” SCMT/SSC o ERTMS “BL2” comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS “BL3 MR1”



comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione BL3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, all'articolo 5, commi 6, 7 e 8;

VISTA la Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che ha introdotto la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 3, comma 3 del decreto-legge 121/2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di assegnazione delle suddette risorse;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 3, comma 3 del decreto-legge 121/2021, l'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Decisione ammette a contribuzione gli interventi di cui all'art. 1 comma 811 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 e quindi anche quelli effettuati a partire dal 10 novembre 2021;

VISTA la notifica alla Commissione europea della misura prevista dalla normativa sopra richiamata come definita della bozza del decreto attuativo, registrata al numero di caso SA.102707 in data 20 aprile 2022;

VISTA la positiva decisione C(2023) 3557 final del 26 maggio 2023 della Commissione europea sulla misura notificata;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- b) beneficiari: imprese ferroviarie o proprietari, anche concedenti a titolo di leasing, dei veicoli iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 121/2021 e che circolino sul territorio italiano;
- c) Decisione: la decisione C (2023) 3557 final del 26 maggio 2023 con la quale la Commissione ha approvato lo schema di decreto notificato.

### **ART. 2**

*(Finalità dell'intervento)*



1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e modificato dall'art. 1 comma 811 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, il presente decreto stabilisce, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "BL2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "BL3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione BL3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC, al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System», di seguito denominato "sistema ERTMS", e di garantire un efficace coordinamento con l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli ed il sistema ERTMS.
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel limite massimo dello stanziamento annuale disponibile in bilancio.

### **ART. 3**

*(Oggetto dei contributi)*

1. I contributi sono erogati ai beneficiari che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 ed entro il 31 dicembre 2026 effettuano interventi di adeguamento del sottosistema di segnalamento di bordo di classe "B" SCMT/SSC oppure ERTMS "BL2" comprensivo di STM SCMT/SSC oppure ERTMS "BL3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC, al sistema ERTMS versione BL3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea, del 27 maggio 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.

### **ART. 4**

*(Requisiti per l'accesso al contributo)*

1. Possono accedere al contributo gli interventi di adeguamento, che non risultino già integralmente finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni, su veicoli:
  - a) iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 121/2021;
  - b) circolanti sul territorio italiano.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, gli interventi possono essere finanziati con fondi regionali, nazionali o dell'Unione europea per i costi ammissibili, purché non si superi il limite del 100 % degli stessi costi ammissibili, come stabilito al punto 77 della Decisione.

### **ART. 5**

*(Stanziamenti e misure dei contributi per l'adeguamento del sottosistema di segnalamento di bordo)*

1. Ai beneficiari di cui all'articolo 1 che ne facciano istanza sono concessi contributi, nella misura massima del 70 % dei costi eleggibili di cui all'articolo 6 e comunque nel limite di 60.000 € per ogni dispositivo di bordo presente sul veicolo oggetto di intervento di adeguamento come definito dall'articolo 3, in relazione ai costi sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge 9 novembre



2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 al 31 dicembre 2026 per l'implementazione del sottosistema ERTMS di bordo messo in conformità ai requisiti indicati all'articolo 3.

2. Il contributo è erogato nella misura massima di cui al comma 1 nel caso in cui, nei tre anni successivi alla data di adeguamento del relativo sottosistema di bordo il veicolo svolga una percorrenza di almeno 150.000 Km per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri, 90.000 Km per i veicoli elettrici adibiti al trasporto merci e 12.000 Km per i veicoli diesel adibiti al trasporto merci, sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio italiano. In caso di percorrenze inferiori, il contributo viene ridotto proporzionalmente.
3. Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno dal 2024 al 2027 per gli interventi di adeguamento eseguiti nelle annualità precedenti i beneficiari trasmettono la domanda di contributo per uno o più veicoli, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente per ciascun veicolo su cui è stato eseguito l'intervento:
  - a) gli estremi del contratto di adeguamento;
  - b) la documentazione attestante il pagamento dell'intervento con la distinta dei costi eleggibili;
  - c) impegno a produrre, entro 15 giorni dalla data di eventuale assegnazione del contributo polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo, per l'ammontare pari al contributo spettante a favore del Ministero della durata di tre anni e sei mesi;
  - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante:
    1. che, qualora gli interventi siano finanziati con fondi regionali, nazionali o dell'Unione europea per gli stessi costi ammissibili, tale cumulo non porti al superamento del 100% dei costi ammissibili;
    2. il chilometraggio che il beneficiario prevede di effettuare nel triennio successivo alla data di adeguamento del relativo sottosistema di bordo;
    3. impegno alla restituzione nel caso in cui le condizioni di cui ai punti 1 e 2 non risultino rispettate.
    4. l'impegno al rispetto della normativa vigente in materia di Codice Unico di Progetto (CUP).
  - e) copia della avvenuta comunicazione a RFI S.p.A. dei numeri identificativi dei veicoli oggetto di richiesta di contribuzione
4. Per gli interventi effettuati nel periodo dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, i beneficiari entro il 31 dicembre 2023 trasmettono la domanda di contributo per uno o più veicoli, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente per ciascun veicolo su cui è stato eseguito l'intervento:
  - a) gli estremi del contratto di adeguamento;
  - b) la documentazione attestante il pagamento dell'intervento con la distinta dei costi eleggibili;
  - c) impegno a produrre, entro 15 giorni dalla data di eventuale assegnazione del contributo polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo, per l'ammontare pari al contributo spettante a favore del Ministero della durata di tre anni e sei mesi;
  - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante:
    1. che, qualora gli interventi siano finanziati con fondi regionali, nazionali o dell'Unione europea per gli stessi costi ammissibili, tale cumulo non porti al superamento del 100% dei costi ammissibili;



2. il chilometraggio che il beneficiario prevede di effettuare nel triennio successivo alla data di adeguamento del relativo sottosistema di bordo ovvero in alternativa dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. impegno alla restituzione nel caso in cui le condizioni di cui ai punti 1 e 2 non risultino rispettate.
  4. l'impegno al rispetto della normativa vigente in materia di Codice Unico di Progetto (CUP).
- e) copia della avvenuta comunicazione a RFI S.p.A. dei numeri identificativi dei veicoli oggetto di richiesta di contribuzione
5. La domanda può essere corredata dalla dichiarazione della linea o delle linee su cui il veicolo effettua servizio ed in tal caso corredata dal puntuale riferimento al piano di adeguamento della linea con ERTMS (o se già attivato). Ciò costituisce titolo di priorità secondo le modalità di cui al comma 7.
  6. La domanda e la documentazione allegata, prodotta in lingua italiana o con traduzione asseverata, è redatta secondo le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 9 dell'art. 7 e corredata dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Le domande sono trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [dg.tf@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it). Nelle medesime linee guida è inoltre definita la procedura per la presentazione delle istanze.
  7. Ai veicoli oggetto di contributo sarà attribuito un ordine di priorità in base ai seguenti criteri in ordine decrescente di importanza:
    - a) domande corredate con la dichiarazione di cui al comma 5:
      - I. istanze di veicoli destinati a circolare su linee già equipaggiate con il sistema ERTMS in ordine di arrivo;
      - II. istanze di veicoli destinati a circolare su linee non ancora equipaggiate con il sistema ERTMS in ordine temporale ai piani di attrezzaggio delle linee sulle quali sono destinati a circolare i veicoli. A parità di data di attrezzaggio della linea costituisce ordine di priorità la data di presentazione delle istanze;
    - b) domande non corredate con la dichiarazione di cui al comma 5, in ordine di arrivo delle istanze.
  8. Entro il mese di aprile di ciascun anno dal 2024 al 2027 il Ministero comunica a ciascun beneficiario e a RFI S.p.A., l'ammissibilità al contributo e la quantificazione dello stesso.
  9. Per gli interventi effettuati nel periodo dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, il Ministero comunica a ciascun beneficiario ed a RFI S.p.A. l'ammissibilità al contributo e la quantificazione dello stesso entro il mese di marzo 2024.
  10. Il Codice Unico di Progetto (CUP) di ciascun intervento ammesso a contribuzione, gestito secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, verrà richiesto secondo quanto previsto nelle Linee guida di cui al comma 9 dell'art. 7 e nella convenzione di cui al comma 7 dell'art. 7. Il Ministero trasmette l'elenco dei CUP al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato informando ciascun beneficiario. Il Ministero provvederà altresì alla pubblicazione degli interventi ammessi a contribuzione secondo le modalità indicate alla Delibera CIPE 63/2020.
  11. Il Ministero provvede a corrispondere a ciascun beneficiario il contributo spettante nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'anno di riferimento.



12. Qualora le domande di contributo eccedano le risorse complessivamente stanziato per l'anno di riferimento, le eventuali domande sovranumerarie, fermo restando il criterio di priorità stabilito, potranno accedere ai contributi riconosciuti ai beneficiari a valere sull'annualità successiva fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.
13. Le risorse economiche eventualmente eccedenti rispetto alle domande ammesse al contributo per l'anno di riferimento sono computate nella disponibilità economica dell'anno successivo.
14. Al termine dei tre anni dalla data di adeguamento del sottosistema ERTMS di bordo, ovvero all'avvenuto superamento delle percorrenze minime di cui al comma 2 dell'art. 5 sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio italiano, per ciascun veicolo il beneficiario presenta una dichiarazione finale rendendo disponibili le evidenze che comprovano quanto dichiarato.
15. Il Ministero, acquisita la documentazione finale, sulla base delle percorrenze dichiarate e delle evidenze acquisite laddove richieste, entro sei mesi determina il contributo effettivo spettante a ciascun beneficiario e gli importi eventualmente da restituire mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di percorrenze svolte inferiori a quelle indicate nel presente decreto.

## **ART. 6**

*(Costi eleggibili)*

1. I costi eleggibili ai fini del presente decreto sono rappresentati da tutti i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, sostenuti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3.
2. Sono esclusi dai costi eleggibili i costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

## **ART. 7**

*(Monitoraggio, ispezioni e controlli)*

1. In ogni fase del procedimento e comunque entro i termini di cui all'art. 5 comma 14, il Ministero può effettuare verifiche a campione documentali ed ispettive presso i beneficiari.
2. I beneficiari dei contributi metteranno a disposizione la documentazione e tutto quanto necessario ai fini della attività di vigilanza del Ministero.
3. L'accertamento del mancato rispetto delle condizioni del presente decreto determina l'obbligo del beneficiario alla restituzione totale o parziale delle somme erogate da effettuarsi mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il Ministero trasmette annualmente al MEF una rendicontazione sulle risorse utilizzate e sulle eventuali verifiche effettuate di cui al comma 1.
5. Sono a carico del Ministero gli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
6. Il Ministero provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



7. Con apposita convenzione tra il Ministero e RFI S.p.A. da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le modalità attuative di quanto disposto dal presente decreto. Dalla suddetta convenzione non derivano oneri per lo Stato.
8. Agli interventi di cui all'articolo 2 si applica l'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
9. L'elenco degli interventi e dei beneficiari identificati all'articolo 5, commi 8 e 9, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità definite in apposite linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. anche al fine di comunicare alla PCM-DIPE, per i successivi adempimenti, i CUP non ammessi a finanziamento.

#### **ART. 8**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente portato a conoscenza dei beneficiari mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

